

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI SASSARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 06/07/2021 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

INDICE

CAPO I° - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione	pag. 2
Art. 2 - Tipo delle armi e delle munizioni in dotazione	pag. 2
Art. 2-bis - Dotazione in via definitiva di armi a impulsi elettrici	pag. 3
Art. 3 - Altri presidi per la difesa personale in dotazione	pag. 3
Art. 4 - Numero delle armi in dotazione	pag. 4
Art. 5 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma	pag. 4

CAPO II° - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 6 - Assegnazione dell'arma	pag. 5
Art. 7 - Modalità di porto dell'arma	pag. 6
Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	pag. 6
Art. 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 6

CAPO III° - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10 - Prelevamento e deposito dell'arma e delle munizioni	pag. 7
Art. 11 - Doveri dell'assegnatario	pag. 7
Art. 12 - Custodia delle armi	pag. 8
Art. 13 - Consegnatario e sub consegnatario delle armi	pag. 9
Art. 14 - Doveri del consegnatario e sub consegnatario delle armi	pag. 9
Art. 15 - Prescrizioni per la sicurezza	pag. 10
Art. 16 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	pag. 11

CAPO IV° - ADDESTRAMENTO

Art. 17 - Addestramento obbligatorio al tiro	pag. 11
Art. 18 - Porto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno ubicati fuori dal comune	pag. 12

CAPO V° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Norme integrative	pag. 12
Art. 20 – Entrata in vigore	pag. 13

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI SASSARI

CAPO I° GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 (CAMPO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con le armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con le armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art 5, comma 5, della l. n. 65/1986 e ss.mm.ii..
3. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione ai servizi prestati.
4. Questo regolamento disciplina anche, nel rispetto della normativa vigente nella Regione Autonoma Sardegna (RAS), l'assegnazione ed il porto di altro materiale in dotazione personale non idoneo ad arrecare offese alla persona.
5. Il presente regolamento costituisce allegato operativo del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Sassari in quanto destinato a determinare puntualmente, ai sensi dell'art. 52 dello stesso Regolamento, le armi di cui sono dotati gli agenti, nonché le modalità di gestione dell'armamento, i termini e i contenuti del servizio prestato con armi.

ART. 2 (TIPO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI IN DOTAZIONE)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di un armamento adeguato alle esigenze di difesa.
2. Il modello dell'arma è scelto tra le pistole semiautomatiche già iscritte nel catalogo nazionale di cui all'abrogato art. 7 della legge 18 aprile 1974, n. 110, ovvero tra quelle che abbiano superato la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 così come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii..
3. Il numero complessivo delle armi in dotazione al settore Polizia Locale è pari al numero degli appartenenti al Corpo, maggiorato di una percentuale del 5%.
4. In linea di principio si opta per un unico modello di arma per tutti gli appartenenti all'area vigilanza del Corpo di Polizia Locale salvo che, per esigenze di carattere

tecnico-organizzativo, legate ed eventuali dismissioni, sostituzioni e modifica del numero delle armi in dotazione, non si renda necessario l'acquisto di nuove armi che rispettino i più elevati standard di sicurezza e funzionalità presenti sul mercato al momento dell'acquisto. Il tipo di arma può inoltre differenziarsi per il personale femminile; in tal caso si adotteranno due modelli di arma.

5. A ciascun assegnatario sono assegnate, a corredo dell'arma di cui al comma 1, una congrua dotazione di cartucce pari al numero massimo che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva.

ART. 2-BIS (DOTAZIONE IN VIA DEFINITIVA DI ARMI A IMPULSI ELETTRICI)

1. In applicazione delle previsioni dell'art. 19, comma 3 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e ss.mm.ii., le armi comuni ad impulsi elettrici sono assegnate come dotazione di reparto alle seguenti articolazioni della Polizia Locale:
 - a) Servizio Operativo Centrale;
 - b) Nucleo Sicurezza Urbana
 - c) Servizio Operativo Urbano;
 - d) Servizio Operativo Circoscrizionale.
2. Le armi comuni ad impulsi elettrici sono assegnate alle singole unità organizzative del Corpo di Polizia Locale con provvedimento del Comandante.

ART. 3 (ALTRI PRESIDII PER LA DIFESA PERSONALE IN DOTAZIONE)

1. Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'art 53 del Codice Penale, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono altresì dotati dei seguenti presidii:
 - a) Spray urticante al peperoncino antiaggressione, conformi alla vigente normativa, che per caratteristiche tecniche possedute sia stata riconosciuta la non attitudine a recare offesa alla persona;
 - b) Mazzetta di segnalazione che, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, previo accertamento del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e ss.mm.ii., risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona.

ART. 4 (NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE)

1. Il numero complessivo delle armi da sparo in dotazione del Corpo della Polizia Locale di Sassari con il relativo congruo munizionamento corrisponde al numero degli appartenenti al Corpo stesso in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o per gli altri casi di ritiro dell'arma previsti dalla vigente normativa.
2. Il Sindaco con proprio provvedimento stabilisce il numero complessivo delle armi di cui al precedente comma.
3. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto di Sassari il provvedimento col quale viene stabilito il numero complessivo delle armi in dotazione.

ART. 5 (REQUISITI PSICO-FISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA)

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinato al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), attualmente previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e ss.mm.ii..
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma.
3. Il Comandante, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di tutela della riservatezza, può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e ss.mm.ii., a seguito di una delle circostanze di cui al seguente comma 4.
4. Qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
Qualora riceva dal responsabile di Posizione Organizzativa o dal responsabile del Servizio dell'assegnatario una segnalazione di situazioni che manifestano un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma;
Qualora riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario;
Qualora riceva dall'assegnatario dell'arma da fuoco una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.
5. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.

6. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e ss.mm.ii., confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.
7. Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'*art.ult.cit.*, attestino il venir meno dei requisiti psicofisici, il Comandante dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

CAPO II° MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 6 (ASSEGNAZIONE DELL'ARMA)

1. Tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento, svolgono il servizio con l'arma in dotazione.
2. L'arma è assegnata in via continuativa con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Sassari.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nella tessera personale dell'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Sassari, con specifica indicazione del modello e della matricola dell'arma assegnata.
4. Ogni appartenente al Corpo della Polizia Locale di Sassari è tenuto a portare con sé la propria tessera personale che è rilasciata dal Comandante. Al Comandante la tessera personale è rilasciata dal Sindaco.
5. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori servizio all'interno del territorio comunale di Sassari (o del territorio dei comuni convenzionati se la funzione di polizia locale è convenzionata con altri comuni) nonché di raggiungere il proprio domicilio seppure situato fuori dal territorio comunale di Sassari e viceversa di raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio.

ART. 7 (MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA)

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto con le modalità di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari che esplicano il servizio muniti dell'arma di dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di riserva.

3. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari, per esigenze di rappresentanza, parata e scorta d'onore all'interno del territorio comunale, possono svolgere servizio senza portare l'arma.
4. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sono autorizzati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 8 (SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA)

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune di Sassari (o dei comuni convenzionati) dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza armi; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 9 (SERVIZI ESPliciti FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO)

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune di Sassari (o dei comuni convenzionati) per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono svolti di massima senza armi.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto, può chiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm.ii., che il contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. Il Comandante comunica al Prefetto di Sassari ed a quello territorialmente competente in relazione al luogo in cui al servizio di cui ai commi precedenti sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio armato, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III° TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 10 (PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI)

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o i sub consegnatari previa annotazione del provvedimento di assegnazione, di cui al precedente art. 6, comma 2, del presente regolamento, nel registro di cui al successivo art. 13, comma 6.
2. L'arma e le relative munizioni devono essere immediatamente versate, restituendole al consegnatario o ai sub consegnatari nei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione di cui al precedente art. 6, comma 2, del presente regolamento ovvero siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - b) quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto di Sassari, o del Comandante anche nei casi previsti dal precedente art. 5 del presente regolamento.
3. Fuori dai casi dei commi precedenti, il consegnatario custodirà le armi, presso la sede del Corpo in un luogo sicuro costituito da apposito armadietto blindato a doppia chiave, comunque per non più di 15 armi, nel pieno rispetto dell'art. 12, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145. È vietato depositare più armi nello stesso armadietto.
4. Il consegnatario custodirà le munizioni sempre presso la sede del Corpo in un luogo sicuro costituito da apposito armadietto blindato, diverso da quello in cui vengono custodite le armi.

ART. 11 (DOVERI DELL'ASSEGNATARIO)

1. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Sassari al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, segnalando immediatamente al consegnatario e/o al Comandante eventuali anomalie;
 - b) custodire diligentemente l'arma assegnata e curarne altrettanto diligentemente la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante e al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma assegnata;
 - d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante (o su sua delega dall'Ufficio formazione ed addestramento);

- f) sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei modi di rito, in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e/o delle munizioni dandone contestuale avviso al Comandante e al consegnatario.
2. L'appartenente al Corpo della Polizia Locale di Sassari al quale è assegnata l'arma in via continuativa altresì deve:
- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
 - b) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato); in ogni caso fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci e dei tossicodipendenti;
 - c) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
 - d) astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;
 - e) attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
 - f) astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili; è però consentito al personale autorizzato ad operare in abito civile di occultare l'arma all'interno di un idoneo marsupio tecnico con apposita fondina per il porto dell'arma da tenere costantemente allacciato.
3. Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri indicati ai precedenti commi 1 e 2, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma.

ART. 12 (CUSTODIA DELLE ARMI)

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte distinti da quelli destinati alla conservazione delle armi.
3. Durante l'orario d'ufficio le chiavi degli armadi blindati sono conservate da ciascun consegnatario e/o sub consegnatario sotto la propria responsabilità.
4. Fuori dall'orario d'ufficio le predette chiavi sono conservate presso gli uffici del Comando in un locale diverso da quello che ospita gli armadi blindati.
5. Copia di dette chiavi degli armadi blindati sono conservate, a cura del Comandante, in buste sigillate controfirmate ciascuna dal consegnatario, in una cassaforte o armadio blindato.
6. Il consegnatario cura la tenuta del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate ai sensi di legge.

7. Il consegnatario cura la tenuta, altresì, di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante per:
 - a) le ispezioni settimanali e mensili all'armeria;
 - b) le riparazioni delle armi;
 - c) i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
8. I registri di cui al precedente comma 7 possono essere supportati anche da metodologie informatiche ivi compresa la firma digitale.
9. Sui registri di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 non si possono effettuare cancellazioni; gli eventuali errori debbono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

ART. 13 (CONSEGNATARIO E SUB CONSEGNATARIO DELLE ARMI)

1. Il Comandante, con proprio provvedimento comunicato al Sindaco, nomina un Consegnatario e un Sub Consegnatario.

ART. 14 (DOVERI DEL CONSEGNATARIO E SUB CONSEGNATARIO DELLE ARMI)

1. Il Consegnatario cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni;
 - b) la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione riferiti all'incarico a cui è preposto;
 - c) la custodia e la conservazione delle chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni;
 - d) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - e) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di assegnazione delle armi.
2. Il consegnatario collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni di assegnazione delle armi, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni.
3. Il consegnatario presenta immediato rapporto scritto al Comandante per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.
4. Il Sub consegnatario collabora con il consegnatario nell'espletamento delle sue funzioni ed è tenuto al rispetto ed alla puntuale esecuzione delle direttive impartite dal Comandante e/o dal consegnatario; è, altresì, tenuto a fare rapporto scritto al Comandante ed al consegnatario per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.

ART. 15 (PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA)

1. Le armi devono essere prelevate e versate sempre scariche, prive cioè di proiettile nella camera di scoppio e in sicura, e prive di munizioni nel caricatore.
2. Le munizioni devono essere prelevate e versate separatamente anche se contemporaneamente all'arma.
3. Le armi vanno scaricate in luogo diverso dai locali di consegna dell'arma, e dotato di apposito dispositivo di sicurezza per il carico e lo scarico delle armi corte collaudato dal Banco Nazionale per le Armi da Fuoco di Gardone Val Trompia (BS).
4. La pulizia delle armi deve avvenire in luogo appropriato, diverso dai locali di consegna dell'arma.
5. Ai fini della sicurezza è necessario che l'assegnatario e il consegnatario considerino l'arma sempre carica fino a quando non abbiano personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica.
6. Nel maneggiare l'arma al momento del versamento e del prelevamento, l'assegnatario e il consegnatario devono tenere sempre il dito fuori dal grilletto.
7. All'interno del locale di consegna delle armi, nel luogo predisposto per lo scarico delle armi e nel luogo destinato alla pulizia delle armi devono essere affisse, in modo ben visibile e facilmente leggibile, le prescrizioni di sicurezza contenute nei commi precedenti ed ogni altra ritenuta opportuna dal Comandante e dal consegnatario.
8. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari devono essere sostituite obbligatoriamente, a cura del consegnatario dell'armeria che ha in carico l'arma, ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Ente.
9. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramenti, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento; in caso contrario devono essere smaltite nelle forme previste dalla vigente normativa.

ART. 16 (DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI)

1. L'accesso ai locali dove sono situati gli armadi blindati è consentito:
 - a) al Sindaco;
 - b) all'Assessore Delegato;
 - c) al Comandante e, in caso di sua assenza o impedimento, al Comandante Vicario del Corpo della Polizia Locale di Sassari;
 - d) al consegnatario delle armi e, in caso di sua assenza o impedimento, al Sub consegnatario.

2. L'accesso è, altresì, consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario o del Comandante se presente.

CAPO IV° ADDESTRAMENTO

ART. 17 (ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO AL TIRO)

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento da parte di Istruttori di Tiro abilitati e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con le armi comuni da sparo convenzionato con il Comando.
2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale o altro poligono abilitato è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma 1.
3. In conformità alle direttive impartite dal Comandante, l'Ufficio formazione ed addestramento del Corpo della Polizia Locale di Sassari programma per ciascun operatore assegnatario di arma le sedute di tiro di cui alla vigente normativa;
4. È facoltà del Comandante disporre per singoli operatori la ripetizione dell'addestramento al tiro.
5. Le spese per l'addestramento obbligatorio al tiro sono a carico del bilancio dell'Ente.

ART. 18 (PORTO DELL'ARMA PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO UBICATI FUORI DAL COMUNE)

1. Nel caso il Tiro a Segno Nazionale di cui all'art. 19, comma 1, sia ubicato fuori dal territorio del Comune di Sassari, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, comandati ad effettuare l'addestramento obbligatorio al tiro previsto all'art. 19, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni delle sedute di addestramento, fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Comandante comunica con almeno 7 giorni di anticipo al Prefetto di Sassari la data dell'esercitazione nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Sassari che vi prendono parte.
3. Il Prefetto di Sassari, in applicazione dei poteri conferitegli dall'art. 19, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal

Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, può chiedere al Comandante di disporre la sospensione dell'esercitazione di tiro per motivi di ordine pubblico.

4. Il Comandante, ricevuta la richiesta del Prefetto, dispone immediatamente la sospensione dell'esercitazione dandone notizia al personale interessato attraverso l'Ufficio formazione ed addestramento del Corpo.

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 (NORME INTEGRATIVE)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra disposizione legislativa in materia.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti in questo regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento debbono intendersi abrogate.
4. Le norme di questo regolamento hanno carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni, *in subiecta materia* di livello superiore nella gerarchia delle fonti; esse si adeguano pertanto automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione Europea.
5. Le norme del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione del Corpo di Polizia Locale e sul contesto operativo della Comunità e del Territorio.

ART. 20 (ENTRATA IN VIGORE)

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno successivo in uno con la raggiunta esecutività della sua deliberazione approvativa, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..
2. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sassari e, in quanto sua articolazione operativa sarà comunicato per debita conoscenza al Prefetto di Sassari e al Ministro dell'Interno.